

OGGETTO: Stato di emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della legge regionale n. 12/1999. Approvazione dell'allegato A) recante "Criteri e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s. m. e i. concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche; il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: "applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del

bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del r.r. n. 26/2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, di cui alla nota n. 176291 del 27 febbraio 2020 e successive integrazioni con le quali sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s. m. e i. concernente “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

VISTO l'art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente “Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione”;

VISTO l'art. 26 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 che consente a tutti i Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

VISTO l'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente “Disposizioni in materia di equo accesso a servizi e prestazioni con tariffazione differenziata”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

PREMESSO che:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 stabilisce misure di sostegno urgenti ai Comuni in considerazione della grave crisi economica e sociale che si configura soprattutto per le famiglie maggiormente deboli;
- l'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi di contagio sia sul territorio nazionale che su quello regionale, sono fattori che stanno determinando un forte impatto sull'economia delle famiglie, in particolare di quelle più a rischio di disagio economico;
- si rende quindi indispensabile intervenire con misure straordinarie per far fronte alle esigenze delle famiglie già in situazione di fragilità e per quelle che a causa dell'epidemia hanno la necessità e l'urgenza immediata di interventi da parte delle istituzioni locali e regionali;
- è necessario garantire, in questa fase temporale, un sostegno economico straordinario e *una tantum* alle famiglie in situazione di fragilità e di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica COVID-19, tramite lo stanziamento di risorse destinate a contribuire in parte al pagamento dei canoni di locazione di alloggi da parte delle famiglie, per tre mensilità del 2020;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta n. 164 del 7 aprile 2020, ha approvato lo stanziamento di 22.000.000,00 di euro, capitolo E61511, missione 12, programma 06, aggregato 1.04.01.02.000, esercizio finanziario 2020, destinato a sostenere il pagamento dei canoni di locazione di alloggi da parte delle famiglie a rischio di disagio economico;

RAVVISATA la necessità di supportare i Comuni e i cittadini maggiormente esposti a situazioni di difficoltà economica e sociale, prevedendo modalità straordinarie di gestione delle risorse stanziate, al fine di ridurre al minimo i tempi per la erogazione delle stesse;

RITENUTO opportuno determinare i criteri di gestione e ripartizione del Fondo per il sostegno alla locazione che prevedano lo snellimento delle procedure a carico dei Comuni e della Regione con la rideterminazione dei requisiti dei destinatari del contributo;

VISTO l'Allegato A), recante "Criteri e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che i criteri e le modalità di cui all'Allegato A) individuano, tra l'altro:

- i beneficiari del Fondo straordinario comprendendo, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 12/1999, i locatari di immobili di proprietà sia pubblica che privata;
- i requisiti dei beneficiari del contributo, nonché la fissazione di termini e modalità che consentano la rapida ripartizione delle risorse in favore dei Comuni e quindi tramite le Amministrazioni comunali ai beneficiari finali;
- in via straordinaria è prevista da parte dei Comuni, raccolte le domande di accesso al Fondo straordinario e alla chiusura del bando, la trasmissione alla Regione del numero complessivo delle domande pervenute dai soggetti richiedenti il contributo, accettate dal sistema di protocollazione comunale;
- la competente Direzione regionale determina il valore medio da attribuire alla singola domanda di contributo, erogando ai Comuni l'importo così determinato: importo del valore medio a domanda (moltiplicato) numero di domande ricevute dal Comune, entro i limiti delle risorse a disposizione;
- la contribuzione prevista con l'utilizzo del Fondo straordinario riguarda il supporto al pagamento dei canoni di locazione di alloggi di proprietà privata e pubblica riferiti a tre mensilità del canone annuale 2020;
- i Comuni a seguito delle istruttorie erogano l'importo assegnato ad ogni domanda e comunque entro il 40% del costo di tre mensilità;
- le eventuali risorse residue possono essere distribuite ai soggetti aventi titolo, ai quali, in prima istanza, è stato attribuito il contributo inferiore a quello rientrante nella misura del 40% del costo di tre mensilità;
- i Comuni saranno comunque tenuti a predisporre, al termine di tutte le istruttorie, le graduatorie da trasmettere alla Regione unitamente al fabbisogno effettivo rilevato ed alla documentazione ordinariamente prevista per la gestione del Fondo per il sostegno alla locazione, di cui al punto 6 dell'Allegato A);
- la quota pari al 55% dello stanziamento previsto per il Fondo straordinario per il sostegno alla locazione è destinata a Roma Capitale e la restante quota del 45% a tutti i Comuni della Regione;
- le autocertificazioni prodotte saranno oggetto di successivi controlli da parte delle competenti amministrazioni (Comuni, Regione, Guardia di Finanza);

RITENUTO necessario che, al fine di garantire l'efficace utilizzo del Fondo straordinario, vista la contingente situazione di emergenza, tutti i Comuni del Lazio interessati espletino le procedure e trasmettano alla Regione le domande pervenute e accettate dal sistema di protocollazione comunale per l'accesso al Fondo nel termine perentorio di 45 giorni dalla esecutività della presente deliberazione, pena l'inammissibilità al finanziamento;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1 di approvare i "Criteri e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui

all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni", di cui all'Allegato A) della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

- 2 di stabilire la dotazione finanziaria complessiva di € 22.000.000,00 a valere sul capitolo del bilancio regionale E61511, EF 2020, per le attività previste con la presente deliberazione, quale importo complessivo da ripartire in favore dei Comuni destinato a sostenere il pagamento dei canoni di locazione di alloggi da parte delle famiglie, riservando la quota del 55% a Roma Capitale e la restante quota del 45% a tutti i Comuni della Regione;
- 3 di stabilire che la contribuzione prevista con l'utilizzo del Fondo straordinario riguarda i canoni di locazione di alloggi di proprietà privata e pubblica riferiti a tre mensilità dell'anno 2020;
- 4 di stabilire che al fine di garantire l'efficace utilizzo del Fondo straordinario, vista la contingente situazione di emergenza, tutti i Comuni del Lazio interessati espletino le procedure e trasmettano alla Regione le domande pervenute e accettate dal sistema di protocollazione comunale per l'accesso al Fondo nel termine perentorio di 45 giorni dalla esecutività della presente deliberazione, pena l'inammissibilità al finanziamento.

La Direzione regionale competente provvederà alla predisposizione ed alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Lazio, nella sezione "Fondo di sostegno alla locazione", degli atti necessari al coordinamento ed all'espletamento delle attività stabilite con la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Criteria e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni

Linee guida per i Comuni destinatari del Fondo straordinario

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali soprattutto per le famiglie più fragili, la Regione Lazio, con proprie risorse, ha previsto un apposito stanziamento straordinario e una tantum finalizzato alla concessione di contributi in favore di conduttori di alloggi per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità dell'anno 2020. Le linee guida di cui al presente documento hanno lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito del territorio regionale delle attività comunali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e di uniformare i criteri di ripartizione e gestione delle risorse. I Comuni individuano idonee forme di pubblicità per informare i cittadini interessati alle misure di sostegno previste dal presente documento. In considerazione dell'emergenza in corso, che rende inopportuno l'accesso dei cittadini agli uffici pubblici, le attività comunali dovranno trovare applicazione nelle forme più adeguate, compatibilmente con tutte le disposizioni del Governo in merito al contenimento dell'emergenza epidemiologica, facendo ricorso a tutte le modalità e le risorse strumentali che possano consentire una regolare e efficace applicazione della presente misura straordinaria.

1. Enti destinatari del Fondo straordinario

Gli Enti destinatari di tale stanziamento per il sostegno alla locazione, ai quali è affidata la gestione dell'intervento, sono i Comuni della Regione Lazio che tempestivamente pubblicizzano l'avviso pubblico, riportante le modalità di accesso al fondo straordinario, raccolgono le domande e formano la graduatoria finalizzata all'assegnazione dei contributi in favore dei soggetti aventi titolo e trasmettono alla Regione Lazio il fabbisogno comunale con le modalità semplificate di seguito indicate.

2. Soggetti beneficiari dei contributi

Beneficiari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e pubblica, site nel Comune di residenza e utilizzate a titolo di abitazione principale. I contributi sono previsti per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità dell'anno 2020, e su richiesta dei beneficiari il contributo può essere versato direttamente ai locatori. Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:

- a) **cittadinanza italiana, di un paese dell'UE**, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, in possesso di **regolare titolo di soggiorno**. I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
- b) **residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio**, nel comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;

c) **titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione.** di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9). Per i contratti Ater e/o enti pubblici **la titolarità è dimostrata dal pagamento dei canoni;**

d) **mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell'ambito territoriale del comune di residenza **ovvero nell'ambito territoriale del comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio.** Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;

e) **non avere ottenuto per l'annualità 2020** indicata nell'avviso, l'attribuzione di **altro contributo** per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;

f) **reddito complessivo familiare** pari o inferiore a € **28.000,00** lordi per l'anno 2019 e **una RIDUZIONE SUPERIORE al 30%** del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio – 31 maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo),

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità, potrà in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell'istituto della autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Tali dichiarazioni, se mendaci, saranno soggette a sanzioni amministrative e penali.

Nella domanda i beneficiari dovranno indicare l'importo annuo del canone riferito all'alloggio e riportare di essere in possesso dei contratti di locazione regolarmente registrati. Nel caso di locazione presso immobili di proprietà dell'Ater o di Enti pubblici è sufficiente dichiarare che viene regolarmente pagato il canone.

3. Contributo

La Direzione regionale determina il valore medio da attribuire alla singola domanda di contributo, erogando ai Comuni l'importo così determinato: importo del valore medio a domanda (moltiplicato) numero di domande ricevute dal Comune, entro i limiti delle risorse a disposizione. **L'ammontare del contributo a sostegno non potrà superare il 40% del costo di tre mensilità dell'anno 2020.**

I comuni possono stabilire criteri di priorità per l'attribuzione dei contributi ai soggetti collocati utilmente in graduatoria oppure erogare percentuali inferiori del 100% del contributo spettante, qualora il fabbisogno comunale accertato sia superiore alle risorse regionali assegnate, a condizione che ne diano preventiva specificazione nei provvedimenti di pubblicizzazione. I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati.

Eventuali proroghe della Misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base dell'evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite nella durata e nell'entità dalla Regione Lazio.

4. Avviso pubblico comunale, graduatoria - Individuazione dei soggetti beneficiari del contributo e ripartizione delle risorse (procedura straordinaria)

I comuni predispongono e rendono pubbliche le modalità per l'accesso al fondo straordinario previsto dalla Regione per il sostegno alla locazione, **dando ampia informazione sulla possibilità di presentare domanda per l'ottenimento del contributo.** Le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione Lazio a mezzo PEC all'indirizzo aiutoaffitto@regione.lazio.legalmail.it copia dell'Avviso pubblico comunale, nonché del provvedimento comunale di approvazione dello stesso. I richiedenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, presentano nei tempi e con le modalità previste nell'Avviso pubblico comunale la domanda attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2. Il beneficiario dovrà successivamente integrare la domanda con la necessaria documentazione, anche su richiesta del comune presso cui la stessa sia stata presentata.

Al fine di rispondere alla necessità e all'urgenza di accelerare le procedure di utilizzo riguardanti il fondo straordinario 2020 e consentire ai **Comuni** di sostenere i cittadini maggiormente esposti a situazioni di difficoltà economica e sociale, **questi provvedono alla raccolta delle domande di accesso al fondo straordinario e alla chiusura del bando trasmettono alla Regione il numero complessivo delle domande pervenute dai soggetti richiedenti il contributo**, accettate dal sistema di protocollazione comunale.

Acquisito il numero complessivo delle domande pervenute ai Comuni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo straordinario, la Direzione regionale, in via straordinaria, determina il valore medio da attribuire alla singola domanda di contributo e, conseguentemente, eroga ai Comuni l'importo così determinato: $\text{importo del valore medio a domanda} \times \text{numero di domande ricevute dal Comune}$.

Le risorse così ripartite sono erogate in favore dei Comuni e finalizzate a rendere immediatamente concreto il contributo in favore dei soggetti beneficiari. A tale scopo, i Comuni effettuano l'istruttoria delle singole domande, verificando il possesso dei requisiti dei richiedenti ed erogano immediatamente i contributi **nella misura riconosciuta a seguito dell'espletamento dell'istruttoria in favore dei soggetti aventi titolo, nel rispetto della capienza di quanto assegnato dalla Regione per ogni singola domanda (valore medio), nei limiti del 40% del costo di tre mensilità del canone annuo e comunque nei limiti della disponibilità erogata al Comune.** Le eventuali risorse residue possono essere distribuite ai soggetti aventi titolo, ai quali, in prima istanza, è stato attribuito il contributo inferiore a quello effettivamente spettante, rilevato a seguito dell'istruttoria e definito nella graduatoria comunale.

I Comuni saranno comunque tenuti a predisporre, al termine di tutte le istruttorie, le graduatorie da trasmettere alla Regione unitamente al fabbisogno effettivo rilevato.

Le eventuali risorse che residueranno nelle casse comunali, saranno scomutate a valere sulla assegnazione dell'annualità successiva del Fondo per il sostegno alla locazione

5. Casi particolari

Qualora nel corso dei tre mesi, cui si riferisce la domanda, **per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente integrerà la domanda con la copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati** e nel caso di locazione presso immobili di proprietà pubblica, delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione. **In caso di decesso del richiedente ammesso al contributo, l'importo riconosciuto è assegnato agli eredi** facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio.

Nel caso di locazione presso immobili Ater o altri enti pubblici è necessario integrare la domanda con copia delle ricevute di pagamento dei canoni con riportato la dicitura “canone regolare”.

Successivamente all'avvenuta ripartizione regionale di cui al precedente punto 5, qualora a seguito di controlli svolti dalle competenti strutture comunali si riscontrino perdite o modificazione dei requisiti dei richiedenti o rideterminazione della posizione in graduatoria dei soggetti ammessi al contributo, le risultanti economie restano nella disponibilità del comune e sono segnalate alla Direzione regionale competente per il computo in detrazione nei finanziamenti da assegnare con le successive iniziative di sostegno alla locazione.

6. Documentazione comunale e modalità di trasmissione alla Regione

I comuni, al fine di ottenere il contributo per il sostegno alla locazione, trasmettono all'indirizzo PEC aiutoaffitto@regione.lazio.legalmail.it il numero complessivo delle domande pervenute, così come determinato al punto 5. **Tale trasmissione costituisce condizione essenziale ai fini del pagamento dei contributi del Fondo straordinario da parte della Regione.**

Al fine di garantire l'efficace utilizzo del Fondo straordinario, vista la contingente situazione di emergenza, tutti i Comuni del Lazio interessati espletano le procedure e trasmettono alla Regione le domande pervenute e accettate dal sistema di protocollazione comunale per l'accesso al Fondo nel termine perentorio di 45 giorni dalla esecutività della presente deliberazione, pena l'inammissibilità al finanziamento.

I Comuni saranno comunque tenuti a predisporre, al termine di tutte le istruttorie delle domande pervenute, la rendicontazione definitiva e trasmetterla alla Regione, unitamente al provvedimento comunale di approvazione della stessa. I comuni sono tenuti a segnalare alla Regione Lazio gli Avvisi pubblici andati eventualmente deserti. Gli atti e le comunicazioni regionali riguardanti l'attività del Fondo straordinario sono pubblicati e diffusi sul sito web istituzionale della Regione Lazio, nella sezione “Fondo di sostegno alla locazione”.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.